

ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE- IRPEF- ANNO 2022 - APPROVAZIONE ALIQUOTE.

VISTI:

- l'art. 52 del D.Lgs. del 15 dicembre 1997 n. 446, il quale attribuisce ai Comuni un'ampia potestà regolamentare in materia di entrate, anche tributarie, con l'unico limite rappresentato dalla riserva di legge relativamente all'individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi;

- D.Lgs. del 28 settembre 1998, n. 360 e successive modificazioni che istituisce, con decorrenza dal 1° gennaio 1999, l'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche ed, in particolare, l'art. 1, comma 3 del suddetto decreto il quale stabilisce che:

- i Comuni con proprio regolamento, adottato ai sensi dell'art. 52 del D.Lgs. n. 446/97, possono disporre la variazione dell'aliquota di compartecipazione dell'addizionale, con deliberazione da pubblicare sul sito informatico individuato dal Ministero dell'Economia e delle Finanze;
- la variazione dell'aliquota di compartecipazione non può superare 0,8 punti percentuali;

- l'art. 1, comma 11, del D.L. del 13 agosto 2011, n. 138 convertito nella legge 14 settembre 2011, n. 148, come modificato dall'art. 13, comma 16, D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla L. 22 dicembre 2011, n. 214, il quale testualmente recita: "Per assicurare la razionalità del sistema tributario nel suo complesso e la salvaguardia dei criteri di progressività cui il sistema è informato, i comuni possono stabilire aliquote dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche differenziate esclusivamente in relazione agli scaglioni di reddito corrispondenti a quelli stabiliti dalla legge statale;

Richiamata la deliberazione di Consiglio Comunale n. 11 del 07/02/2008, con la quale è stato approvato il regolamento per la gestione dell'addizionale comunale all'IRPEF. Con il medesimo regolamento e far data dal 01/01/2008 ha previsto un'aliquota unica in misura pari allo 0,5 %;

Richiamata la deliberazione di Consiglio Comunale n. 30 del 25/03/2021, con la quale da ultimo è stata confermata per l'anno 2021 l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF nella misura dello 0,5%;

Visto l'art. 2 del Decreto del 30/03/2016, approvato dal Ministero dell'Economia e delle Finanze di concerto con il Ministero dell'Interno (quarto correttivo dell'armonizzazione contabile), in base al quale, "In ogni caso l'importo da accertare conseguente alle modifiche delle aliquote e della fascia di esenzione, o all'istituzione del tributo, non può essere superiore a quello risultante dall'utilizzo del simulatore fiscale disponibile sul portale del federalismo fiscale";

Richiamato l'articolo 1 comma 2 della Legge di Bilancio n. 234/2021 che rimodula gli scaglioni di reddito imponibile previsti per l'IRPEF (in quattro scaglioni) e il comunicato del Ministero delle Finanze del 17 febbraio 2022 che invita i comuni ad adempiere all'obbligo di adeguamento delle proprie aliquote ai nuovi scaglioni entro il 31 marzo 2022 e comunque nei termini di approvazione del Bilancio di Previsione degli Enti locali;

Considerato che questa amministrazione intende rimodulare, per l'anno 2022, l'aliquota di compartecipazione all'addizionale comunale all'IRPEF come da scaglioni di reddito ed aliquote sotto riportate:

- a) fino a 15.000 euro 0,7 per cento;
- b) oltre 15.000 euro e fino a 28.000 euro 0,7 per cento;
- c) oltre 28.000 euro e fino a 50.000 euro 0,8 per cento;
- d) oltre 50.000 euro 0,8 per cento;

Dato atto che il gettito dell'Addizionale Comunale IRPEF nella previsione d'entrata del Bilancio 2022-2024 e derivante dall'applicazione delle aliquote sopra riportate è stimato nella misura di € 3.690.000=, determinato come richiesto dalle vigenti disposizioni normative sulla base dei dati dei redditi imponibili IRPEF, messi a disposizione dal Ministero dell'Economia e Finanze tramite il simulatore fiscale, dal portale del federalismo (art. 2 del DM 30/03/2016);

Visto l'art. 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, come sostituito dall'art. 27, comma 8, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, il quale stabilisce che il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'art. 1, comma 3, del d.Lgs. 28 settembre 1998, n. 360 e le tariffe dei servizi pubblici locali coincide con la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione;

Visto l'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007) il quale dispone che "Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno";

Visto l'articolo 151 del d.Lgs. n. 267/2000, il quale fissa al 31 dicembre dell'esercizio precedente il termine per l'approvazione del bilancio di previsione;

Visto il Decreto del Ministero dell'Interno del 24 dicembre 2021 (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale serie generale n. 309 del 30/12/2021 con il quale è stato differito al 31/03/2022 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2022/2024 degli enti locali;

Vista la legge n. 15 del 25 febbraio 2022 recante "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge 30 dicembre 2021, n. 228, recante disposizioni urgenti in materia di termini legislativi" *Il termine per la deliberazione del bilancio di previsione riferito al triennio 2022-2024 da parte degli enti locali, previsto all'articolo 151, comma 1, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, da ultimo differito ai sensi del decreto del Ministro dell'interno 24 dicembre 2021, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 309 del 30 dicembre 2021, è prorogato al 31 maggio 2022;*

Visto il vigente disposto dell'art. 13, comma 15, del Decreto Legge n. 201/2011, convertito con modificazioni dalla Legge 214/2011, a mente del quale "... A decorrere dall'anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni sono inviate al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360;

Dato Atto che lo schema di bilancio di previsione per l'anno 2022-2024 e relativi allegati, tiene conto di quanto previsto in questo atto deliberativo;

Dato Atto che la presente deliberazione è stata esaminata e discussa dalla Commissione Consiliare competente nella seduta del _____;

Visti:

lo Statuto comunale vigente;

il Regolamento comunale di contabilità vigente;

il D.Lgs. n. 18 agosto 2000, n. 267 - T.U.E.L. – e successive modificazioni ed integrazioni;

la Legge 160/2019;

Dato Atto che in allegato alla presente, sono stati acquisiti i pareri espressi, ai sensi e per gli effetti dell'art. 49 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i., qui allegati;

Dato Atto che in allegato alla presente è stato acquisito, altresì, il parere favorevole del Segretario Generale Dott. Diego Carlino in merito alla conformità legislativa;

DELIBERA

1. Di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento;
2. Di approvare per l'anno 2022 l'addizionale comunale all'IRPEF come da scaglioni di reddito ed aliquote sotto riportate:
 - a) fino a 15.000 euro 0,7 per cento;
 - b) oltre 15.000 euro e fino a 28.000 euro 0,7 per cento;
 - c) oltre 28.000 euro e fino a 50.000 euro 0,8 per cento;
 - d) oltre 50.000 euro 0,8 per cento;
3. Di trasmettere telematicamente la presente deliberazione al Ministero dell'Economia e delle Finanze per il tramite del portale www.portalefederalismofiscale.gov.it nei termini di legge;
4. Di pubblicare la presente deliberazione sul sito internet del Comune